

Codice A1618A

D.D. 25 ottobre 2023, n. 798

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Narzole (CN), località Via Oltre Tanaro. Richiedente: Società Semplice Agricola Bevi (P. IVA omissis).



ATTO DD 798/A1618A/2023

DEL 25/10/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Narzole (CN), località Via Oltre Tanaro. Richiedente: Società Semplice Agricola Bevi (P. IVA *omissis*).

PREMESSO CHE:

- in data 11/08/2023, prot. n. 111993 - 111994 – 111996 è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP di Narzole, dal Sig. Bernocco Sergio in qualità di utilizzatore dell'immobile della ditta Società Semplice Agricola Bevi avente sede in Narzole (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione di bonifica agraria con spostamento, spianamento e livellamento di terreno in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Narzole (località Via Oltre Tanaro), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Narzole, Fg. n. 12, Mappali 122, 123, 195 e interessante una superficie modificata/trasformata di 8.630 m², di cui 8.185 boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 2.049,90 m³;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione forestale
- > relazione geologica
- > relazione tecnica
- > documentazione fotografica
- > tavole inquadramento, progetto e sezioni;

- in data 16/08/2023 (ns. protocollo n. 112176) il Settore scrivente ha proceduto alla richiesta di parere geologico al Settore Tecnico Regionale Cuneo;

ACQUISITO:

- il parere geologico di competenza, favorevole con prescrizioni, espresso dal Settore Tecnico Regionale Cuneo pervenuto all'ufficio scrivente in data 09/10/2023;
- comunicazione in cui il referente della pratica del Settore Tecnico Regionale di Cuneo rettifica l'imprecisione riferita alle superfici e conferma il parere favorevole per i complessivi 8.630 m² di intervento, pervenuta in data 09/10/2023 (ns. protocollo n. 134551);

VERIFICATO che l'istanza presentata risulta in regola con la disciplina sull'imposta di bollo e con il pagamento dei diritti di istruttoria, come da documentazione agli atti;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, l'intervento in oggetto risulta esente da deposito cauzionale e in deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, così come modificato dall' art. 84, comma 3, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva proposto non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto svolto da un'impresa agricola su area boscata che afferisce alle categorie forestali dei Robinieti e delle Boscaglie di invasione;

CONCLUSA l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e visto il **parere geologico favorevole** con prescrizioni espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) sopracitato, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella seguente parte dispositiva;

RILEVATO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, la quale può, pertanto, essere adottata nel rispetto delle prescrizioni elencate nella seguente parte dispositiva, fatti salvi le competenze e gli adempimenti procedurali a carico del SUAP ai sensi del D.P.R. 160/1010 e della Legge 241/90 e ss.mm.ii..

PRECISATO CHE:

- che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- il presente provvedimento fa salve le valutazioni di competenza del Comune di Narzole in ordine alla compatibilità dell'intervento proposto con le Norme previste dal vigente P.R.G.C. ed in particolare con quelle a tutela delle fasce fluviali;
- il presente provvedimento è altresì subordinato alle determinazioni in materia di applicazione del R.D. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente;

TENUTO CONTO CHE:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- la l.r. n. 45/1989;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- gli artt. 50, 63 e 64 della l.r. 44/2000;
- la l.r. n. 4/2009;
- il D.lgs n. 34/2018;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB;
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021;
- l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1. di APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di **autorizzare**, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Sig. Bernocco Sergio in qualità di Legale rappresentante della ditta Società Semplice Agricola Bevi avente sede in Narzole (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie per l'intervento di trasformazione di bonifica agraria con spostamento, spianamento e livellamento di terreno in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Narzole (località Via Oltre Tanaro) e interessante una superficie modificata/trasformata di 8.630 mq, di cui 8.185 boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di 2.049,90 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Narzole, Fg. n. 12, Mappali 122, 123, 195, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e le integrazioni progettuali pervenute, entrambi agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) e delle prescrizioni di seguito riportate;

3. di APPROVARE l'allegato parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di PRESCRIVERE inoltre quanto segue:

Prescrizioni di carattere generale:

1. l'intervento non dovrà coinvolgere **la fascia di ampiezza di 10 m** a partire dal ciglio di sponda

nella Fascia di deflusso della piena (**Fascia A**), definita dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, in ottemperanza alle **Norme di Attuazione del medesimo P.A.I.**;

2. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
3. l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
4. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
5. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
6. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
7. con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud (tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it) e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Bra dovranno pervenire la **comunicazione di inizio lavori** e, successivamente, la **relazione di fine lavori** volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

Prescrizioni di carattere forestale:

1. gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno essere abbandonati in canali e corsi d'acqua in genere;
 2. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;
 3. nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;
 4. le aree oggetto di trasformazione dovranno essere sottoposte ad un adeguato intervento di inerbimento, al fine di ridurre il periodo di scopertura del suolo e contenere il più possibile l'insorgere di possibili fenomeni di ruscellamento ed erosione superficiale; successivamente dovrà essere mantenuto un cotico erbaceo stabile e continuo tra le interfile dell'impianto realizzato;
5. di DARE ATTO che questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e, all'occorrenza, di richiedere a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
6. di STABILIRE che la presente autorizzazione ha validità di **36 (trentasei) mesi dalla presente autorizzazione** e che i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a

causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

7. di DARE ATTO che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione dell'inizio dei lavori**, come da prescrizione sopra riportata, almeno **30 giorni prima del loro inizio effettivo**;

8. di DARE ATTO che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione di fine lavori**, come da prescrizione sopra riportata, entro **60 giorni dal termine dei medesimi**;

9. di DARE ATTO che ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, l'intervento in oggetto risulta esente da deposito cauzionale e in deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

10. di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, così come modificato dall' art. 84, comma 3, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva proposto non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto svolto da un'impresa agricola su area boscata che afferisce alle categorie forestali dei Robinieti;

11. di DARE ATTO che il titolare della presente autorizzazione, almeno **30 giorni prima dell'avvio dei lavori** di trasformazione, deve presentare tramite l'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile all'interno del Sistema Informativo Forestale (SIFOR), un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, tra l'altro, l'ottenimento di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'intervento;

12. di TRASMETTERE la presente Determinazione Dirigenziale al SUAP di Narzole, per i conseguenti adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/1010 e della Legge 241/90 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1110.2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: *RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB – Richiesta di autorizzazione per movimenti terra inerenti l'impianto vigneto in Comune di Narzole (CN) presso via Oltre Tanaro in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici. Richiedente: Società Semplice Agricola Bevi. Trasmissione parere geologico tecnico.*

In data 16/08/2023 ns. prot. n. 35162 è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte Sud l'istanza della Società Semplice Agricola Bevi, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR n. 45/1989 per movimenti terra per impianto di vigneto in Comune di Narzole (CN) presso via Oltre Tanaro, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica (arch. Mario Bernocco – agosto 2023)
- ✓ elaborati di progetto (arch. Sergio Bernocco, arch. Mario Bernocco – aprile 2023)
- ✓ relazione geologica (geol. Giuseppe Galliano – aprile 2023)
- ✓ documentazione fotografica.

Dall'esame istruttorio eseguito sulla base della documentazione fornita e del sopralluogo congiunto effettuato in data 26/09/2023, risulta che il progetto consiste in sintesi in movimenti terra finalizzati all'impianto di un vigneto su una superficie di 8.185 m² parzialmente boscata, per un volume complessivo di scavi e riporti pari a 2.049,90 m³.

Il sottosuolo risulta costituito da terreni incoerenti di copertura di profondità variabile sino ad un massimo di circa 5 m, sovrastanti strati di marne; non sono presenti aree di frana; l'intervento ricade in parte entro l'area inondabile del fiume Tanaro, costituita dalla fascia A del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità distrettuale di Bacino, ed in parte entro l'area di esondazione del rivo dell'Abate costituita dall'area Ee del PAI (attualmente visibile all'indirizzo https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/?context=74090fce-848f-a589-87ca_84a72d0bfe5c) che è stato recepito dal PRG di Narzole con variante approvata con DGR n. 31-7401 del 12/11/2007; i movimenti terra previsti non interferiscono con la fascia A e con l'area Ee, non recano pregiudizio per le condizioni di stabilità del pendio e risultano compatibili con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico.

Si precisa che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatta salva ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi della LR n. 45/1989 con riferimento ai movimenti terra propedeutici all'impianto di vigneto in Comune di Narzole (CN) loc. via Oltre Tanaro da parte della Società Semplice Agricola Bevi, per una superficie di 8.185 m² e per un volume comprensivo di scavi e riporti pari a 2.049,90 m³ sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Narzole al foglio 12 mappali 122, 123, 195, a condizione del rispetto del progetto che si conserva agli atti e delle seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti*
- 2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato*
- 3. dovrà essere garantito e non ostacolato il naturale deflusso delle acque del rivo dell'Abate*
- 4. dovrà essere controllata la regimazione delle acque anche nel tempo, monitorandone il corretto deflusso e ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi*
- 5. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi i residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area*
- 6. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario*
- 7. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e di scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori*
- 8. in corso d'opera si dovrà valutare attentamente la stabilità di scavi e riporti anche provvisori o di cantiere con eventuali verifiche di stabilità in accordo con il DM 17/01/2018, che dovranno far parte integrante della relazione di fine lavori.*

Si precisa che l'eventuale ammissibilità del vigneto per la parte ricadente entro la fascia A del PAI lungo il fiume Tanaro, dovrà essere verificata a fronte dell'art. 29 c. 2 lett. d (inerente le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree) e dell'art. 29 c. 3 lett. a (inerente i cambi culturali) delle Norme di Attuazione del medesimo PAI (DPCM 24/05/2001).

Si resta in attesa del provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

il Direttore

arch. Salvatore Martino Femia

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

visto:

Il Coordinatore del Settore

ing. Monica Amadori

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Referente

geol. M. BROVERO

CORSO KENNEDY, 7 BIS - 12100 CUNEO TEL. 0171321911